FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

Allegato C

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del Cda n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

C.3 Procedura

(già Regolamento B.4)
per il conferimento di borse di studio del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach al fine di sostenere percorsi di dottorato di ricerca[1]

(ai sensi dell'art. 1 c. 6 del ROF)

[1] Adottato come Regolamento con deliberazione del Cda nella seduta di data 04/02/2014.

Art. 1

Campo di applicazione e natura giuridica della borsa

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse di studio a favore di giovani e promettenti ricercatori, di età non superiore ai trenta anni, che intendano svolgere percorsi di dottorato di ricerca nei settori di interesse del Centro Ricerca e Innovazione (CRI) della Fondazione Edmund Mach (FEM).
2. Il periodo coperto dalle borse di studio di cui al presente Regolamento deve intendersi formativo per il borsista: tali borse di studio non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Esse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni ai fini di carriera ovvero a riconoscimenti giuridici o economici, nonché a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
3. L'erogazione delle borse di studio può essere disposta sia a favore di cittadini europei, sia a favore di cittadini non europei, aventi un curriculum idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.
4. I requisiti generali di ammissione alle selezioni per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento sono indicati in via specifica nei relativi bandi/avvisi di selezione pubblica che saranno di volta in volta indetti dal CRI, riguardanti lo svolgimento di progetti di ricerca inter-istituzionali, che richiedano la conduzione di parte dell'attività di ricerca presso istituzioni, centri e laboratori di ricerca, nazionali o extranazionali, di alto e riconosciuto livello scientifico.
5. Il numero delle borse di studio da erogare è determinato annualmente dal Dirigente del CRI in base alle risorse economiche disponibili, nonché in considerazione della concreta disponibilità di personale di ricerca afferente al CRI a seguire il percorso formativo dei borsisti.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle Linee Guida Finanziarie *Firs>T* (altrimenti dette *Firs>T Financial Guidelines*), approvate in conformità al Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach.

Art. 2

Modalità e requisiti di assegnazione

1. Il Dirigente del CRI procederà alla assegnazione della borsa di studio mediante apposita lettera di assegnazione, specificando tra l'altro la data di inizio, il titolo del progetto e il nominativo del tutor di riferimento.
2. L'assegnatario della borsa di studio, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della lettera di assegnazione, a pena di decadenza dall'assegnazione della borsa medesima, deve:
 a) accettare per iscritto la borsa di studio sottoscrivendo la lettera di assegnazione e consegnandola alla Direzione del CRI, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e, nel caso di cittadini italiani, di copia fotostatica del codice fiscale.
 b) dichiarare di non essere in alcuna delle situazioni di cumulo e/o incompatibilità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. In caso di rinuncia, espressa o tacita, dell'assegnatario ovvero di sua decadenza, la borsa di studio può essere conferita ad altro candidato idoneo.

Art. 3

Durata

1. La borsa di studio è erogata per cicli temporali di dodici mensilità, rinnovabili fino ad un numero massimo di trentasei mensilità (e comunque non oltre la data di discussione della tesi di dottorato), con decorrenza a partire dalla data di inizio prevista nella lettera di assegnazione. Il rinnovo è soggetto a specifica autorizzazione del Dirigente del CRI, previa valutazione delle attività di formazione e ricerca condotte dal borsista nel ciclo precedente.
2. La scadenza del termine di trentasei mensilità di cui sopra è prorogabile, sempre previa specifica autorizzazione del Dirigente del CRI, nelle seguenti ipotesi:

a) al fine di proseguire e concludere le attività di cui al progetto di dottorato, fino ad un massimo di ulteriori sei mensilità;
b) con specifico riferimento casi di sospensione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, fino ad un massimo di ulteriori dodici mensilità.

Resta salvo anche in relazione alle sopra richiamate ipotesi il termine finale e improrogabile della data di discussione della tesi di dottorato ai fini della corresponsione della borsa.

Art. 4

Ammontare e modalità di corresponsione della borsa

1. L'ammontare della borsa di studio è determinato dal Dirigente del CRI in base alla tipologia di attività formativa offerta al borsista, tenendo conto degli importi erogati da istituzioni di ricerca similari operanti a livello nazionale e internazionale.
2. La corresponsione della borsa avviene attraverso l'erogazione in rate mensili posticipate di pari importo.
3. Il CRI può ulteriormente supportare il borsista nello svolgimento delle attività formative obbligatorie che lo stesso dovrà condurre presso l'istituzione universitaria erogatrice del titolo di dottorato ovvero in quelle attività che siano ulteriormente richieste dal progetto di ricerca.
4. Tale ulteriore supporto, previa specifica autorizzazione del Dirigente del CRI e previa verifica della disponibilità economica di fondi da parte del CRI, potrà avvenire esclusivamente per soggiorni di studio e ricerca di durata superiore ai quattordici giorni, nei modi seguenti:
 a) in caso di attività formative obbligatorie e/o richieste dal progetto di ricerca presso università italiane, attraverso rimborso a piè di lista delle spese oggetto di specifica autorizzazione preventiva (tra queste, viaggio, vitto e/o alloggio) sostenute dal borsista. Nell'autorizzare preventivamente il rimborso di tali spese, il Dirigente del CRI potrà prevedere un tetto massimo di rimborso ovvero autorizzare il rimborso solo di alcune delle tipologie di spesa sopra richiamate.
 b) in caso di attività formative obbligatorie e/o richieste dal progetto di ricerca presso università straniere, attraverso apposita maggiorazione dell'ammontare mensile della borsa. L'entità della maggiorazione è calcolata sulla base della sede del soggiorno nonché dell'effettiva permanenza del borsista, comprovata mediante attestazione rilasciata dall'istituzione straniera presso la quale si è svolta l'attività di studio e ricerca.
5. È facoltà del CRI supportare ulteriormente il borsista attraverso il pagamento diretto ovvero, nei casi in cui ciò non sia possibile, il rimborso delle tasse universitarie richieste per l'iscrizione al corso di dottorato. Il pagamento o rimborso di cui sopra può avvenire solo previa specifica autorizzazione del Dirigente del CRI e previa verifica della disponibilità di fondi da parte del CRI.

Art. 5

Supporto in merito ad ulteriori attività formative

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, il CRI potrà supportare ulteriori attività formative del borsista (in via esemplificativa e senza pretesa di esaustività, partecipazione a convegni e/o seminari, *summer schools*, prelievi in campo, escursioni, soggiorni di studio e ricerca presso enti terzi all'estero, ecc.), ove connesse al progetto di dottorato, rimborsando a piè di lista le relative spese ovvero attraverso maggiorazione dell'ammontare mensile della borsa.
2. Le ulteriori attività formative di cui sopra saranno ammesse a rimborso solo ove approvate dal Dirigente del CRI, previo parere positivo del tutor che ne attesti la rilevanza e congruità in relazione all'esecuzione del progetto di dottorato, secondo le modalità (rimborso a piè di lista ovvero maggiorazione) decise di volta in volta dal Dirigente del CRI e previa verifica della disponibilità di fondi da parte del CRI.

Art. 6

Proprietà intellettuale

1. La titolarità dei risultati dell'attività di formazione e ricerca finanziata con le borse di cui al presente Regolamento spetta in via esclusiva alla Fondazione Edmund Mach o, se del caso, viene regolata alla luce di uno specifico accordo inter-istituzionale fra la Fondazione stessa e le ulteriori istituzioni coinvolte, che riguardi le attività di ricerca del borsista.
2. Alla luce di quanto dispone il Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off, FEM riconosce al borsista che abbia concepito e realizzato un'invenzione, da solo o in solido con altri inventori, un premio inventivo pari al trenta per cento degli eventuali ricavi di FEM, derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, al netto delle spese sostenute per la sua protezione.

Art. 7
Assicurazione

1. La Fondazione Edmund Mach provvede ad assicurare il borsista contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8
Diritti e doveri del borsista

1. Il CRI riconosce al borsista:
 a) una formazione professionale e di ricerca specifica nella materia oggetto del progetto finanziato con la borsa di cui al presente Regolamento;
 b) il diritto al premio inventivo come sopra richiamato dall'art. 6 del presente Regolamento;
 c) il supporto nonché la costante e attiva presenza di un tutor per l'intera durata della borsa di cui al presente Regolamento;
 d) un percorso di training introduttivo e informativo delle attività della Fondazione Edmund Mach e, più nello specifico, del CRI;
 e) un supporto nella ricerca dell'alloggio;
 f) per i borsisti stranieri, una serie di facilitazioni al fine di partecipare a corsi di lingua italiana;
 g) una serie di facilitazioni per partecipare a iniziative ed eventi culturali e sportivi locali.
2. È fatto obbligo al borsista di:
 a) rispettare i doveri e le obbligazioni previsti a suo carico nella lettera di assegnazione della borsa di studio, nonché osservare con diligenza, lealtà e correttezza – per l'intera durata della borsa – i regolamenti interni, le procedure e le Linee Guida della Fondazione Edmund Mach;
 b) rispettare le indicazioni formative e di indirizzo impartite dal tutor assegnato, con il quale il borsista deve attivamente e fattivamente collaborare, per l'intera durata della borsa;
 c) comunicare senza indugio al CRI il verificarsi delle condizioni di sospensione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per maternità o grave e documentata malattia;
 d) astenersi dal pregiudicare in qualsiasi modo i diritti della Fondazione Edmund Mach sui risultati derivanti dall'attività di formazione e ricerca finanziata con la borsa.

Art. 9
Sospensione

1. Le attività di formazione e ricerca finanziate con le borse di cui al presente Regolamento devono essere sospese in caso di maternità o grave e documentata malattia. In tali periodi, parimenti, viene sospesa l'erogazione della borsa.
2. Il CRI adotterà tutte le misure più opportune per tutelare la sicurezza e la salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo la normativa vigente.
3. I borsisti sono obbligati a comunicare al CRI il verificarsi delle sopra richiamate condizioni di maternità o grave e documentata malattia, non appena accertate.

4. A far data dalla cessazione della causa di sospensione, le attività di formazione e ricerca (e con esse la corresponsione della borsa) riprendono a decorrere.

Art. 10

Decadenza, revoca e rinuncia

1. Sono cause di decadenza dal diritto a ricevere la borsa di studio:
 a) il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 2.2 del presente Regolamento;
 b) la comunicazione di false informazioni nonché l'omissione di informazioni rilevanti ai fini della assegnazione della borsa, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
 c) la mancata ammissione, entro un anno dalla data di erogazione della borsa di cui al presente Regolamento, al corso di dottorato presso una scuola di dottorato italiana ovvero straniera ovvero presso una scuola di dottorato internazionale.

 La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Dirigente del CRI.
2. Sono cause di revoca della borsa di studio da parte del CRI:
 a) il mancato rispetto da parte del borsista delle obbligazioni previste dall'art. 8.2 del presente Regolamento, di quelle assunte con la lettera di assegnazione, nonché dei regolamenti interni e delle procedure della Fondazione Edmund Mach;
 b) la mancata ammissione agli anni successivi del corso di dottorato;
 c) la valutazione negativa sulle attività di formazione e ricerca del borsista da parte del Dirigente del CRI.

 In caso di revoca, la corresponsione della borsa sarà interrotta definitivamente.
3. Il borsista può rinunciare alla borsa di studio con apposita comunicazione scritta, indirizzata al Dirigente del CRI. In tal caso, il borsista decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per le quote non ancora corrisposte.

Art. 11

Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
2. Non è ammesso a godere della concessione della borsa, perché incompatibile, chi abbia già ricoperto in FEM la posizione di lavoratore subordinato ovvero parasubordinato per un periodo di almeno dodici mesi.
3. Il godimento della borsa di studio è incompatibile con il contemporaneo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso terzi.
4. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo ovvero parasubordinato presso terzi è compatibile con la borsa di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal Dirigente del CRI, previa acquisizione del parere motivato del tutor e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento del percorso formativo.
5. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 2.2 lett. b) del presente Regolamento), impegnandosi a comunicare al CRI qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Il Presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione di FEM, in sostituzione del precedente "Regolamento per il conferimento di borse di studio della Fondazione Edmund Mach per sostenere percorsi di dottorato di ricerca", contenuto nell'Allegato B al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di FEM, e si applica a tutti i borsisti selezionati da FEM successivamente a tale data.

2. Il presente Regolamento si applica altresì a tutti gli altri borsisti FEM, selezionati precedentemente alla sua entrata in vigore, ad eccezione delle seguenti disposizioni per cui, ove non disposto diversamente nella lettera di assegnazione, continuerà ad applicarsi con efficacia ultrattiva il Regolamento precedente:
 a) la disposizione sulla durata quadriennale della borsa, stabilendosi tuttavia che la stessa non può eccedere la data di discussione della tesi di dottorato, inteso come termine finale di erogazione della borsa;
 b) la disposizione sull'accesso al servizio mensa.